

N. R.G. 4482/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4482/2025 promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv.

GENTILCORE DAVIDE MARIO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA N. 11 20122

Pt_1 presso il difensore avv. GENTILCORE DAVIDE MARIO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._1) e Controparte_2 (C.F.

C.F._2), con il patrocinio dell'avv. ANTONIELLI D'OULX ANGELICA, elettivamente domiciliato in VIA DEL BOLLO 4 Pt_1 presso il difensore avv. ANTONIELLI D'OULX ANGELICA

CONVENUTI

- OGGETTO: uso beni comuni e privati in condominio – decoro facciata condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'8/10/2026 ed in atti del fascicolo telematico.

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sua sentenza n. 642 del 16/01/2015.

Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.

Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

La presente controversia è stata introdotta dal Parte_2 in Pt_1 con atto di citazione regolarmente notificato con il quale ha convenuto in giudizio i signori Controparte_1 e CP_2 CP_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale: accertare e dichiarare che il manufatto installato dai signori CP_1 e CP_2 altera la facciata del Parte_1 Parte Pt_1 e provoca un pregiudizio estetico appariscente e di non trascurabile entità, suscettibile di valutazione economica e, per l'effetto, condannare i signori CP_1 e CP_2 a ripristinare lo status quo ante dell'aspetto della facciata condominiale; condannare altresì i condomini CP_1 e CP_2 al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi, dalla data dell'installazione della zanzariera risalente ad inizio maggio 2023, fino alla data dell'effettiva rimozione, a titolo di risarcimento del danno causato al Condominio attoreo e alle singole unità immobiliari, in aggiunta ad una somma giudiziaria a di euro 100,00, ovvero a diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla sua pubblicazione. Con vittoria di spese e compensi del procedimento di mediazione per euro 292,08 e del presente giudizio, CPA, Iva, spese generali ed esenti come per legge.”*

Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituivano in giudizio i signori

Controparte_1 e CP_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“- respingere le pretese avversarie, poiché infondate per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, assolvere i CP_1 e CP_2 da ogni addebito attribuitogli in relazione ai fatti di causa. - Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta di diritto. - Con vittoria di spese del giudizio, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA oltre alle spese di mediazione” (pari ad € 268,40).”*

La causa veniva assegnata a questo Giudice che con decreto n. 3227/2025 fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 8.7.2025, successivamente differendola al 22.10.2025. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 22.10.2025, dopo ampia discussione tra i procuratori delle parti sulla possibilità di conciliare la controversia e su istanza congiunta delle stesse, la causa veniva rinviata per i medesimi incombeni all'udienza del 5.2.2026.

Alla suddetta udienza i procuratori di ambedue le parti riferivano che, nonostante le trattative fossero proseguite, le stesse non si erano concretizzate in una conciliazione della causa e, all'esito a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2026.

All'udienza del 8.10.2026 parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: *"In via principale: - accertare e dichiarare che il manufatto installato dai signori CP_1 e CP_2 altera la facciata del Condominio Parte_2 Pt_1 e provoca un pregiudizio estetico appariscente e di non trascurabile entità, suscettibile di valutazione economica e, per l'effetto, - condannare i signori CP_1 e CP_2 a ripristinare lo status quo ante dell'aspetto della facciata condominiale; - condannare altresì i condomini CP_1 e CP_2 al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi, dalla data dell'installazione della zanzariera risalente ad inizio maggio 2023, fino alla data dell'effettiva rimozione, a titolo di risarcimento del danno causato al Condominio attoreo e alle singole unità immobiliari, in aggiunta ad una somma giudiziaria a titolo di penale di euro 100,00, ovvero a diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla sua pubblicazione. Con vittoria di spese e compensi del procedimento di mediazione per euro 292,08 e del presente giudizio, CPA, Iva, spese generali ed esenti come per legge."*

A sua volta parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, in particolare, a quelle rassegnate nella propria comparsa di risposta, che qui si trascrivono integralmente: *"- respingere le pretese avversarie, poiché infondate per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, assolvere i CP_1 e CP_2 da ogni addebito attribuitogli in relazione ai fatti di causa. - Con espressa riserva di capitolare prove, produrre documenti, indicare testi ed ogni altra richiesta di diritto. - Con vittoria di spese del giudizio, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA oltre alle spese di mediazione" (pari ad € 268,40)."*

Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. con la presente sentenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 23.4.2024, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.

Nel merito della controversia tra le parti il Condominio attore ha allegato che:

- i condomini Controparte_1 e CP_4 proprietari di un appartamento ubicato al piano primo dell'edificio condominiale, nonostante fosse stata negata loro l'autorizzazione, hanno installato nel mese di

maggio 2023 di tende antizanzare sul balcone aggettante di loro proprietà avente affaccio sulla Parte_2 [...] ;

- tali tende sarebbero lesive del decoro architettonico dell'edificio e la loro installazione violerebbe i divieti di cui all'art. 1122 c.c. e all'art. 11 lettera U del Regolamento Condominiale perchè la struttura installata dai convenuti risulterebbe costituita da montanti fissi di colore del tutto differente dal colore dei parapetti dei balconi e da tende antizanzare palesemente lesive del decoro architettonico, con conseguenziale diminuzione del valore dell'intero edificio nonché delle singole unità immobiliari;

Per questi motivi ha chiesto di:

- accertarsi e dichiararsi che il manufatto installato dai signori CP_1 e CP_2 altera la facciata condominiale provocando un pregiudizio estetico appariscente e di non trascurabile entità, suscettibile di valutazione economica;
- condannarsi i convenuti a ripristinare lo status quo ante dell'aspetto della facciata CP_5
- condannarsi i convenuti al pagamento dell'importo di euro 5.000,00, oltre interessi, dalla data dell'installazione della zanzariera fino alla data dell'effettiva rimozione, a titolo di risarcimento del danno causato al Condominio attoreo e alle singole unità immobiliari;
- condannarsi i convenuti al pagamento di una somma giudiziarie a titolo di penale di euro 100,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla pubblicazione dello stesso.

I condomini convenuti, di contro, hanno contestato le allegazioni e le domande del Parte_1 attore, chiedendone il rigetto, eccependo, nello specifico che:

- vi sarebbero state varie e-mail informative trasmesse all'amministratore per manifestare la volontà di installare le tende antizanzare sul proprio balcone aggettante e le stesse sarebbero rimaste prive di riscontro né avrebbero ricevuto alcun diniego all'installazione delle tende antizanzare ;
- le tende antizanzare sarebbero interamente all'interno del parapetto e della balaustra in ferro del balcone dei convenuti e dunque insistendo in una zona che non rientra né incide sulla parte esterna dei balconi, la previa autorizzazione dell'amministratore non sarebbe stata neppure necessaria;
- l'installazione delle tende antizanzare si sarebbe resa necessaria per salvaguardare la salute dei loro tre figli piccoli in quanto allergici alle punture di zanzara;
- non avrebbero commesso alcuna lesione del decoro architettonico, come si evincerebbe dalle fotografie prodotte in atti atteso che:

i montanti, diversamente da quanto asserito dal Parte_1 , non sarebbero fissi, ma rimovibili; il colore rosso della zanzariera sarebbe molto simile a quello dei parapetti dei balconi;

la rete della zanzariera montata sarebbe del tutto simile a quelle già esistenti nell'edificio condominiale;

il decoro originale della facciata condominiale risulterebbe essere già modificato da altri elementi, quali: tende da sole difformi tra loro, pergolati in legno, divisori di balcone, tapparelle di diverso colore, motori dell'aria condizionata e antenne televisive;

la zanzariera risulterebbe inoltre nascosta dalla presenza di una grande magnolia nel cortile
CP_5

- il richiamato art. 11 lettera U del Regolamento Condominiale non vieterebbe l'installazione di tende, ma ne autorizzerebbe l'installazione purché le stesse siano conformi per tipo e per colore, come sarebbe avvenuto nel caso de quo.

Con le memorie ex art. 171 ter le parti hanno sostanzialmente insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, replicando a quanto dedotto nei propri scritti difensivi.

Il presente giudizio muove da un dato pacifico tra le parti costituito dalla circostanza che gli attori hanno installato nel mese di maggio 2023 di tende antizanzare sul balcone aggettante di loro proprietà avente affaccio sulla Parte_2 , senza autorizzazione condominiale.

Vi è contrasto tra le parti se tale tali tende antizanzare siano lesive del decoro architettonico dell'edificio e se la loro installazione violi i divieti e gli obblighi di cui all'art. 1122 c.c. e all'art. 11 lettera U del Regolamento Condominiale e ad ess dovevano attenersi i convenuti per la vicenda in esame.

Per quanto attiene il regolamento condominiale, posto che lo stesso risulta essere pacificamente opponibile tra le parti, va osservato che la previsione di cui all'art. 11 lettera U del regolamento condominiale richiamata da parte attrice, prevede che "*Omissis...è vietato: Omissis.... u) – per ragioni di estetica, installare tende non conformi per tipo e colore al tipo che verrà indicato dall'Amministratore; omissis*" (cfr. doc. 9 attore).

Tale disposizione regolamentari contiene, ad un suo agevole esame, un divieto di installazione e, in parziale deroga allo stesso un obbligo di attenersi alle prescrizioni dell'amministratore rivolte a preservare l'aspetto estetico e il decoro dello stabile, sia con riferimento alle parti comuni che a quelle private.

Per quanto di ragione, dunque, con riferimento a queste ultime, le dette norme regolamentari risultano essere una specificazione dei divieti contenuti nell'art.1122 cc a mente del quale si prevede che: "*Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio*". Va poi osservato che, come è noto, il regolamento condominiale, può ben contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico dell'edificio condominiale e che, a tal fine, sono suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti. Per tale ragione il regolamento

condominiale può vietare interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro anzidetto (Cass.3.9.98, n. 8731; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16958 del 29/11/2002).

Sul punto è stato precisato (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, ord. n. 28908/2023) che *“il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013)”*.

Con la conseguenza che, in questa sede, è irrilevante ai fini che ci occupano determinare se le tende antizanzare siano o meno interamente all'interno del parapetto e della balaustra in ferro del balcone dei convenuti, come eccepito da questi ultimi, perché, comunque, per esse era necessaria la previa autorizzazione dell'amministratore atteso il divieto e l'obbligo di attenersi alle prescrizioni dell'amministratore previsti dal regolamento e sopra richiamate.

Autorizzazione che, come detto, non è stata mai concessa, rimanendo irrilevante se la stessa sia stata espressamente negata o meno dall'amministratore, come contestato dai convenuti.

Ciò posto, atteso che i convenuti hanno contestato anche la legittimità di detto diniego di autorizzazione, va valutato se le tende antizanzare oggetto di causa alterino o meno il decoro architettonico della facciata condominiale, come asserito dal Parte_1 e negato dai convenuti. Su punto va rilevato che è principio pacifico (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, ord. 18928/2020) che *“Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (Sez. 2, Sent. n. 10350 del 2011)”*.

Va poi ritenuto ancora, come di recente precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza della Sez. II, n°1107/2026, che *“La nozione di aspetto architettonico è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., dalla quale non può prescindere, sicché ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere influente ogni ulteriore intervento (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 33104 del 10/11/2021). Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa*

valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 11/05/2011; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18928 del 11/09/2020; in tal senso, già in passato, altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8731 del 03/09/1998; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8381 del 29/07/1995; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6496 del 08/06/1995)".

Posto quindi che la tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, perchè si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità, nel caso in esame dovrà quindi valutarsi la eccepita violazione del decoro architettonico dello stabile condominiale tenuto conto dei limiti posti dalle suddette disposizioni regolamentari.

Dalla documentazione fotografica allegata in atti dalle parti e relativa allo stabile condominiale emerge che la facciata condominiale sulla quale sono state installate le tende antizanzare oggetto di causa è caratterizzata da una unitarietà di colori, linee e di stile che la rendono un contesto armonico e omogeneo sotto il profilo architettonico.

Da tali foto è poi evidente che le tende antizanzare in esame hanno lo scopo di chiudere il balcone dei convenuti schermandolo e rendendolo visivamente disomogeneo rispetto agli altri balconi ed al complesso della facciata.

Inoltre, dalle foto depositate in atti emerge sia che la installazione di tali tende antizanzare e della struttura che le sostiene, di colore rosso brillante lucido, sono palesemente visibili dall'esterno del fabbricato, sia in posizione ravvicinata che distanziata, nonostante la copertura data da un albero; sia che risalta la differenza tra il balcone dei convenuti e le altre parti della facciata e degli altri balconi, nelle quali non si ravvisano strutture di quello stesso colore rosso brillante lucido dei montanti delle tende antizanzare in esame.

Irrilevante è poi, come eccepito dai convenuti, che il decoro delle facciate dello stabile condominiale possa essere stato già leso in precedenza da altri condomini, atteso che l'eventuale contrasto con il regolamento condominiale e con le disposizioni di legge potrà sempre essere fatto valere nelle sedi competenti avverso tali presunte lesioni.

Né sono comparabili tra loro le dette lesioni e la installazione delle vetrate in esame, perché attinenti a interventi modificativi di diverso e del tutto peculiare contenuto che, comunque, nel complesso per quanto in atti non appaiono incidere sui colori, linee e stile architettonico del fabbricato in maniera palesemente visibile dall'esterno come avviene con le tende antizanzare oggetto di causa.

In atti, poi, non si rinviene prova che la installazione delle tende antizanzare in esame nel 2023 si sarebbe resa necessaria per preservare la salute dei figli dei convenuti, come allegato in atti da questi ultimi, atteso che l'unica certificazione medica versata in atti e riferita ad uno solo dei figli, nulla chiarisce sul punto.

In definitiva, quindi deve ritenersi che la installazione delle tende antizanzare in esame, per le sue caratteristiche, determina una modificazione della unitarietà di colori, di linee e di stile della facciata condominiale con alterazione delle stesse e con conseguente pregiudizio estetico non modesto e dunque non trascurabile, incidendo negativamente sul decoro architettonico dell'intera facciata.

Ne consegue (cfr.: Cass. 30/08/2004 n. 17398) che i condomini convenuti non potevano operare tale modifica autonomamente e senza ottenere la autorizzazione condominiale espressa.

Stante la illegittima installazione delle tende antizanzare in esame, ne consegue, altresì la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, all'immediata rimozione delle stesse, a loro cura e spese ed al ripristino dello stato preesistente dei luoghi.

Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta del Parte_1 di condanna dei convenuti al pagamento di una somma per l'asserito danno subito dal Condominio e dalle singole unità immobiliari.

Quanto a queste ultime l'amministratore non è legittimato in mancanza di mandato espresso dei singoli condomini a richiedere un tale risarcimento.

Inoltre, in violazione dell'onere posto a carico dell'attore dall'articolo 2697 cc, né per le parti comuni, né per quelle private, è stata allegata e provata l'esistenza di un danno e la sua entità.

Deve, infine, essere accolta l'istanza formulata dal Parte_1 attore e diretta alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall'art. 614 bis c.p.c.

La disposizione, in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, stabilisce che il Giudice, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ed infatti il meccanismo della c.d. coercizione indiretta previsto dall'art. 614 bis c.p.c., introdotto con l. n. 69 del 18 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009 rappresenta una sanzione pecuniaria applicabile, all'esito di un procedimento giurisdizionale, definito con una condanna a tenere o ad astenersi dal tenere, una determinata condotta.

Nel caso in esame, sussiste l'esatto confine applicativo del contenuto della disposizione, vertendosi nell'ipotesi in cui i convenuti sono stati condannati al ripristino dello stato preesistente dei luoghi privati e condominiali e nello specifico della facciata condominiale, il cui decoro è alterato dalla condotta dei convenuti.

Quanto all'ammontare della somma, l'importo va determinato tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno prevedibile e si liquida in €.100,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione delle tende antizanzare e nel ripristino dello stato preesistente dei luoghi, da calcolarsi decorsi trenta giorni dalla presente sentenza.

Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).

Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza, ai sensi dell'artt.91 c.p.c., e vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro ed a favore dell'attore Parte_1 e, determinate sulla scorta dei parametri dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014 come modificato con Decreto del 13 agosto 2022, n. 147, in considerazione del valore della domanda e dell'attività svolta, si liquidano come in dispositivo.

Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:

- Accerta la illegittima installazione, ad opera dei convenuti Controparte_1 e CP_4 delle tende antizanzare sul balcone aggettante di loro proprietà avente affaccio sulla Parte_2 del fabbricato del Condominio attore di Parte_2 in Pt_1 .
- Per l'effetto condanna i convenuti Controparte_1 e CP_4 in solido tra di loro, all'immediata rimozione delle dette tende antizanzare, a loro cura e spese, ed al ripristino dello stato preesistente dei luoghi.
- Rigetta la domanda formulata dal Condominio attore di Parte_2 in Pt_1 di condanna dei convenuti Controparte_1 e CP_4 al risarcimento del danno.
- Condanna i convenuti Controparte_1 e CP_4 in solido tra di loro, al pagamento in favore del Parte_1 attore Parte_2 in Pt_1 ai sensi dell'art. 614 bis cpc della somma di €.100,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione delle tende antizanzare e nel ripristino dello stato preesistente dei luoghi, da calcolarsi decorsi trenta giorni dalla presente sentenza.
- Condanna i convenuti Controparte_1 e CP_4 in solido tra di loro, a corrispondere all'attore Parte_2 in Pt_1 le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione, liquidate in €.857,80 per spese ed €.8.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c..

Milano, 9 ottobre 2026

Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani